



COMUNICATO UFFICIALE N.194 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 116/AA della F.I.G.C. inerente provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GENNAIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 136 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Maurizio STIRPE e della società FROSINONE CALCIO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO STIRPE, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società FROSINONE CALCIO S.r.l. in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2017/2018, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 112/A del 3 febbraio 2017, per aver depositato oltre il termine del 20 giugno 2017, previsto dalla normativa federale, l'istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2017/2018 in un impianto non ubicato nel proprio comune, lo Stadio "Partenio-A. Lombardi" di Avellino, nonché la documentazione a corredo della stessa, ovvero la disponibilità dell'impianto predetto, la licenza di cui all'art. 68 del TULPS e il nulla osta del Prefetto di Avellino;

FROSINONE CALCIO S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio STIRPE in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società FROSINONE CALCIO S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 8.000,00 di ammenda per il Sig. Maurizio STIRPE e di € 34.000,00 di ammenda per la società FROSINONE CALCIO S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GENNAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio